




Corte d'Appello di Reggio Calabria

Dirigenza



AI RESPONSABILI DELLE CANCELLERIE DEI TRIBUNALI
PALMI
LOCRI

AL RESPONSABILE DELLE CANCELLERIE
TRIBUNALE PER I MINORENNI
REGGIO CALABRIA

AL RESPONSABILE DELLE CANCELLERIE
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
REGGIO CALABRIA

AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO AREA CONTABILE
- SEDE -

E P. C.

AL PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO
- SEDE -

AI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI
PALMI
LOCRI

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI
REGGIO CALABRIA

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
REGGIO CALABRIA

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI
REGGIO CALABRIA
PALMI
LOCRI

AL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DEL SITO WEB
- SEDE -

Oggetto: **Sospensione dei termini di impugnazione dei decreti di pagamento per spese di giustizia, durante la fase di emergenza epidemiologica in corso, e modalità operative conseguenti.**

Nell'ambito del procedimento penale, ove non sussista il segreto di indagine, il decreto di pagamento è titolo esecutivo trascorsi trenta giorni dall'ultima notifica alle parti (salvo opposizione). Ciò ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c. e per effetto dell'art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 novellato al rito di cognizione civile sommario e, quindi, agli artt. 702-bis e seguenti c.p.c.

Nel corso dell'attuale emergenza epidemiologica sono intervenute, come è noto, varie disposizioni legislative (art. 1 del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11; art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18; art. 36 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23) che hanno stabilito e successivamente prorogato, tra l'altro, la sospensione di qualsiasi termine procedurale, salvo eccezioni non rilevanti per l'oggetto della presente questione, a partire dal 9 marzo 2020 e sino alla data (a normativa vigente) dell'11 maggio 2020.

Per effetto della citata sospensione, l'esecutività dei decreti di pagamento, emessi nell'ambito dell'ipotesi citata in esordio, interviene (salvo opposizione) il 31° giorno successivo all'ultima notifica alle parti, non considerando nel calcolo i giorni ricadenti nel periodo 9/3/2020-11/05/2020 (inclusi).

La prassi attuale dell'iter amministrativo-contabile del pagamento delle spese di giustizia prevede che l'Ufficio spese pagate dall'Erario rifiuti, al sistema di interscambio, fatture elettroniche riferite a decreti di pagamento non ancora esecutivi. La rigida prosecuzione di tale modalità operativa, tuttavia, otterrebbe l'effetto di procrastinare ulteriormente i tempi di pagamento delle fatture, in contrasto con l'esigenza – richiamata da fonti Governative, dagli Ordini Professionali e, non ultimo, condivisa da questa Dirigenza Amministrativa – di non gravare ulteriormente sul generale sistema economico, già in difficoltà per effetto dell'emergenza epidemiologica in corso. Appare, quindi, opportuno, durante l'attuale fase emergenziale, prevedere una procedura amministrativo-contabile più snella, rispetto a quella attuale, che, pur salvaguardando l'esigenza dell'Erario di non dare corso al pagamento di somme derivanti da decreti di pagamento che non siano esecutivi, tuttavia anticipi, anche prima che intervenga l'esecutività, tutte le fasi precedenti l'emissione dell'Ordinativo secondario di spesa da parte del Funzionario Delegato.

Pertanto, a partire dal 20 aprile 2020 e sino all'11 maggio 2020, salvo ulteriori proroghe di sospensione dei termini procedurali disposte con atti normativi, gli Uffici interessati processeranno le fatture elettroniche pervenute al sistema di interscambio, per spese di giustizia, riferite a decreti di pagamento non ancora esecutivi per effetto delle citate sospensioni dei termini, con la seguente modalità:

1) I beneficiari dei decreti di pagamento (come sopra definiti), nell'inviare le fatture elettroniche al sistema di interscambio, le correderanno da attestazione di: a) rinuncia all'opposizione; b) impegno ad emettere nota di credito, a totale compensazione della fattura emessa, in caso di opposizione al decreto avanzata da una qualsiasi altra parte che ne abbia diritto;

2) Effettuate le verifiche di rito, in caso di regolarità della fattura e dell'attestazione di cui al punto precedente, l'Ufficio la accetterà anche se è riferita ad un decreto di pagamento non ancora esecutivo per effetto delle sospensioni citate;

3) L'Ufficio ricevente la fattura, quindi, ancor prima che intervenga l'esecutività del decreto di pagamento, eseguirà tutte le normali fasi di lavorazione: registrazione al mod. 1ASG, formazione del fascicolo elettronico, trasferimento della fattura (tramite SICOGE) e degli atti relativi (tramite SRIPT@) all'Ufficio del Funzionario Delegato presso questa Sede Distrettuale;

4) Nella trasmissione al F.D. degli atti relativi alle fatture in questione, l'Ufficio Giudiziario avrà cura di indicare la data di ultima notifica del relativo decreto di pagamento. In caso di opposizione al provvedimento di liquidazione onorari, ne darà notizia all'Ufficio del Funzionario Delegato alle spese di

giustizia **entro due giorni lavorativi**, mediante PEC da inviare al seguente indirizzo: **spesedigiustizia.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it**, avendo cura di inserire nell'oggetto dell'e-mail la seguente dicitura "OPPOSIZIONE A DECRETO DI PAGAMENTO";

5) L'Ufficio del Funzionario Delegato, ricevuta la fattura e gli atti relativi, eseguirà il controllo amministrativo-contabile e la registrazione della fattura al SICOGE;

6) In caso di regolarità delle fasi precedenti ed in assenza della comunicazione di opposizione di cui al punto 4), l'Ufficio del Funzionario Delegato, **trascorsi cinque giorni lavorativi dalla data di esecutività del decreto di pagamento** (determinata in funzione di quella dell'ultima notifica e delle sospensioni dei termini vigenti), potrà completare l'iter di pagamento con l'emissione dell'Ordinativo secondario di spesa.

Si dispone la pubblicazione della presente Circolare sul sito web della Corte d'Appello.

Reggio Calabria, 17 aprile 2020

Il dirigente amministrativo
Dott. Claudio Marino

